

COMUNE DI ORTUERI (Prov. NU)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n.4 Data 17/04/2020	Parere sul piano triennale dei fabbisogni di personale dell'Ente per gli anni 2020/2022.
--	---

L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria del Comune intestato;

Vista la Parte II - Titolo VII del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che testualmente recita:

"Art. 19 – Assunzioni di personale.

...omissis...

8. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate."

Visti:

- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.295 del 17- 12-2019 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2020;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 28 Febbraio 2020 pubblicato sulla GU Serie Generale n. 50 del 28/02/2020 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 31 marzo al 30 aprile 2020;
- il Decreto Legge n° 18 del 17/03/2020 pubblicato sulla GU Serie Generale n. 70 del 17/03/2020 con il quale, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione viene prorogato al 31 maggio 2020;

Visto l'art. 3, comma 5-bis del D.L 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" che introduce il comma 557-quater all'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti – Sezioni delle Autonomie n. 23/SEAUT/2016/QMIG del 20/06/2016;

Visto l'art.9, comma 28 del D.L. 78/2010, modificato dall'art. 11 del D.L. 90/2014, convertito con Legge 114/2014;

Viste le novità legislative in materia di personale intervenute con il Decreto legge n. 113/2016 convertito in legge 07.08.2016 n. 160 :

-Art. 16, comma 1: All'articolo 1, comma 557, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera a) è abrogata.

Visto il D.Lgs. 25/5/2017, n. 75 che è intervenuto modificando, fra gli altri, l'art. 6 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165;

Visto il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, che intervenendo all'art. 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114:

- modifica il comma 5 stabilendo che sono destinate alle assunzioni le facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente;
- introduce il comma 5 sexies disponendo che per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;

Viste le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (DM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

Visto l'art. 33, comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 nel quale si stabilisce che i comuni potranno procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

Visto che alla data odierna non essendo ancora stato emanato il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali con il quale, ai sensi del citato art. 33, comma 2, vengono ad essere stabilite le suddette percentuali, e pertanto, nella definizione della capacità assunzionali, trova applicazione l'art. 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90;

Considerato che in attesa del Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, il limite di spesa del personale per il 2019/2021 resta per il momento il valore medio del triennio 2011/2013 ai sensi della Legge n. 296/2006 e smu, e art. 3, c. 5 D.L. N. 90/2014;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

HA ACCERTATO

che la proposta di deliberazione della giunta comunale n. 23 del 16/04/2020 avente ad oggetto "Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 e fabbisogno annuale 2020" è improntata al rispetto del principio di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 3 comma 5 e 5 bis del D.L. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014;

-che la spesa conseguente all'attuazione di detta programmazione per gli anni 2020/2022 è pari ad €. 315.203,79 e rientra nei limiti della spesa sostenuta nel triennio 2011/2013 pari ad €. 316.022,11.

-che le spese a tempo determinato previste per l'anno 2020 per €. 32.021,61 ed anni 2021/2022 pari ad €. 0,00, non superano l'ammontare complessivo sostenuto per la stessa tipologia nell'anno 2009 pari ad €. 41.976,08 di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, modificato dall'art. 11 del D.L. 90/2014, convertito con Legge 114/2014.

Si esprime pertanto parere favorevole.

Si raccomanda:

- che vi sia sempre la sussistenza dei presupposti di temporaneità ed eccezionalità previsti dall'art.36 del D.Lgs. 165/2001 per il ricorso alle forme flessibili di impiego, il rispetto dei limiti percentuali previsti dall'art.23 e dall'art.31 del D.Lgs. 81/2015, richiamati dal D.Lgs. 75/2017, rispettivamente, per le assunzioni a tempo determinato e per la somministrazione di lavoro, nonché il rispetto dell'art 50 del CCNL del 21/05/18.

- che nel corso dell'attuazione del piano Triennale Fabbisogno del personale 2020/2022 e all'atto delle assunzioni o mobilità, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Relativamente alle spese di personale dal 01 gennaio 2020, il revisore informa che in data 11/12/2019 nella seduta della conferenza Stato-città ed autonomie locali, con bozza di decreto viene data attuazione all'art.33,c.2 del d.l. 34/2019 convertito con L. n.58/2019 individuando i valori soglia differenziati per fascia demografica.

La spesa di personale sarà relativa agli impegni di competenza complessiva per tutto il rapporto di personale dipendente a tempo indeterminato, determinato, rapporto di lavoro per il personale di cui all'art.110, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Le entrate correnti sulle quali rapportare le spese di personale, dovranno essere calcolate facendo la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Il valore soglia di massima spesa del personale che il comune dovrà considerare è il 28,60%.

Naturalmente le future assunzioni in base al valore soglia di cui sopra, fermo quanto previsto dall'art.5, potrà essere incrementata sempre in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio e secondo le definizioni dell'art.2, non superiore al valore soglia individuato nella tabella 1 comma 1 di ciascuna fascia demografica.

Relativamente alla non inclusione della spesa dei progetti REIS tra quelle previste per il personale ai fini dell'applicazione dei limiti previsti dal combinato disposto di cui all'art. 1, comma 557 e comma 557-bis della legge n.296/2006, si richiama quanto disposto dalla Sezione Regionale di Controllo della Regione Sardegna con Deliberazione n° 31/2018 - depositata il 04 luglio 2018 - relativamente ai progetti LavoRas.

La suddetta deliberazione n° 31/2018 infatti ha asserito che i progetti LavoRas vedono l'ente locale come mero esecutore di un programma di attività avviato dalla Regione con provvista finanziata dalla stessa con vincolo di destinazione alla realizzazione di specifici progetti, senza incidere sulla spesa del personale.

Infatti per lo stesso motivo i progetti REIS presentano finalità assimilabili al progetto LavoRas con cui la Regione (con risorse regionali, nazionali e comunitarie) promuove interventi socio-lavorativi attraverso i Comuni.

Letto, approvato e sottoscritto

**L'ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA**

Dott.ssa Simona Scanu

